

AIPG
Corso di Psicologia Giuridica
Anno 2007

Paola Rossi

**LA TERAPEUTICITA'
DEL CARCERE MINORILE,
TRA PENA E RIEDUCAZIONE,
DENTRO E FUORI DAL CARCERE**

INTRODUZIONE

La Convenzione sui Diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 1989 all'art. 40 recita:

“1. Gli Stati riconoscono ad ogni fanciullo/a sospettato/a, accusato/a o riconosciuto/a colpevole di una infrazione alla legge penale il diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali degli altri e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a questa.

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:

a. affinché nessun fanciullo/a sia sospettato/a o accusato/a o riconosciuto/a colpevole di una infrazione alla legge penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;

b.

3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, procedure, la creazione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli/e sospettati/e, accusati/e o riconosciuti/e colpevoli/e di avere commesso reato, ed in particolar modo:

a.

b. di adottare misure, ogniqualvolta ciò sia possibile ed auspicabile, per trattare questi/e fanciulli/e senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata,

l'affidamento familiare, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionalizzata, in vista di assistere ai fanciulli/e un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.”

In Italia esisteva una normativa precedente alla disposizione ONU, ed è il d.p.r. 448/88.

Questa normativa, in vigore ancora oggi, fu la risposta garantista che il legislatore volle dare rispetto ad una fascia della popolazione, gli adolescenti, che vanno maggiormente tutelati.

L'art.1 dice che le disposizioni presenti nella normativa in questione sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minore.

L'art.28 introduce lo strumento della sospensione del processo e messa alla prova:

“1.il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minore all'esito della prova...il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a una anno...”

2.con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minore ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato...”

L'obiettivo principale è che il minore abbia a che fare il meno possibile con il sistema giustizia, pur traendone il massimo di funzionalità in termini di appropriazione consapevole delle conseguenze giudiziarie attivate dalla

commissione del reato. Il minore deve poter comprendere la cornice processuale in cui viene inserito, e deve essere messo nella condizione di agire da protagonista.

In questo senso prevale la logica di non interrompere i processi educativi in corso, da qui la necessità di una collaborazione tra i servizi della giustizia e i servizi sociali locali, affinché le indicazioni operative vengano poi applicate nel territorio di appartenenza del minore soggetto di reato.

La sfida culturale appare quella di integrare nell'intervento sul soggetto il momento penale, come risposta sanzionatoria, con quello psico-sociale, come risposta trattamentale.

IDENTIKIT

DI UN MINORENNE

Quando parla di processo penale minorile il legislatore pensa ad una categoria di soggetti ben precisa: minorenni tra i 14 e i 18 anni.

Questa fascia di età corrisponde ad un'altra categoria cosiddetta ADOLESCENZA.

Si tratta di dare un contenuto a questa cornice.

Innanzitutto l'adolescenza è un evento psicologico e sociale, fortemente collegato ai cambiamenti fisiologici dello sviluppo puberale.

Nel corso degli ultimi decenni si è andata trasformando la grandezza della cornice entro la quale si definiscono gli adolescenti: fino a meno di 100 anni fa la fase di passaggio dall'infanzia all'età adulta era molto veloce, sicuramente per le modificazioni socioculturali avvenute.

Oggi il periodo adolescenziale è sempre più esteso, da una parte in ragione dello sviluppo fisico anticipato, dall'altra per il prolungarsi della condizione adolescenziale verso età considerate adulte. In particolare per la situazione italiana si parla di "eterni adolescenti", per la notevole distanza che si osserva tra le modificazioni fisiche e l'assunzione di responsabilità di adulto.

Sicuramente ciò che caratterizza l'adolescenza è una situazione di criticità dovuta allo sviluppo fisico, a quello psicologico ed emotivo.

Sul piano fisiologico ciò che può procurare disagio e sofferenza sono:

- anticipo/ritardo nello sviluppo puberale, che sortisce effetti distintamente vantaggiosi o svantaggiosi a maschi e femmine; una maturazione precoce sembra più vantaggiosa per i maschi, mentre per le ragazze può essere fonte di ansia, con l'insorgenza di comportamenti trasgressivi o a rischio.

- Temporanee disarmonie fisiche o motorie, legate ai diversi ritmi di crescita delle parti del corpo.
- Difficoltà nella costruzione dell'immagine corporea, ricavata dall'integrazione di diversi punti di vista.
- Disturbi del comportamento alimentare.
- Raggiungimento dell'identità sessuale.

Dal punto di vista dello sviluppo intellettuale studiosi come Piaget, Riegel, Coleman, pur con alcune distinzioni, concordano che in questa età i ragazzi iniziano a sviluppare un pensiero logico-formale, con la possibilità di creare ragionamenti astratti, e spazi per la dialettica.

Dalla conoscenza degli adolescenti è evidente che questa capacità risulta essere piuttosto rigida, soprattutto in una prima fase, e questo porta ad osservare atteggiamenti di contrapposizione, legati all'insofferenza per convinzioni, principi e regole trasmessi dagli adulti, al desiderio di elaborare convinzioni personali, all'affermazione di sé.

Contemporaneamente inizia ad avere maggiore consapevolezza del significato dei comportamenti altrui e delle regole morali.

Diventa fondamentale il confronto con un mondo adulto coerente, che sappia essere figura educativa attenta a svolgere un ruolo di mediazione delle esperienze adolescenziali, mantenendo una continuità con il passato.

La perdita di stima dell'adolescente nei confronti dell'adulto aumenta la conflittualità e porta ad una maggiore adesione alle regole del gruppo dei pari.

Sul piano dello sviluppo affettivo-emotivo, fortemente correlato anche agli altri aspetti di sviluppo fin qui elencati, in questa fascia d'età si dovrebbero portare a compimento due processi: l'individuazione e la separazione.

Il primo porta alla formazione dell'identità, che dovrebbe essere data dalla sintesi equilibrata del sentirsi unico e del sentirsi in continuità con il passato.

In ogni soggetto esistono due identità. Quella positiva e quella negativa; quest'ultima è composta dalle caratteristiche meno desiderabili e socialmente meno conformi alle regole. Nell'adolescente, come nell'adulto, deviante esse possono formare l'identità dominante.

Il secondo processo, quello di separazione, porta ad una trasformazione del rapporto con gli altri da infantile ad adulto; questo implica il dover rinunciare a quegli aspetti di protezione e dipendenza che i bambini hanno con la figura genitoriale.

Il desiderio di autonomia e la paura di non sentirsi protetti porta l'adolescente ad aderire al gruppo dei pari, che diventa un luogo di sostegno e di confronto, sulla strada della indipendenza.

In questa fase diventano importanti alcuni passaggi che servono a rendere forte la personalità del ragazzo, per entrare nel mondo adulto attrezzato degli strumenti adeguati:

- apprendere a tollerare la frustrazione, che comporta la capacità di sopportare impegni prolungati in assenza di gratificazioni immediate; questo sviluppa la capacità di programmare e progettare;
- apprendere a modulare giudizi e sentimenti;
- mantenere alcuni bisogni tipici dell'adolescenza (senso del rischio, avventura) entro livelli accettabili nel contesto e che non blocchino o devino la maturazione del soggetto.

Infine per quanto riguarda l'aspetto dello sviluppo sociale, nell'adolescenza il luogo di maggiore interazione e confronto è con il gruppo dei pari, che diventa contenitore dei desideri e delle fragilità del soggetto. Da un lato infatti risponde al desiderio di sentirsi libero dai genitori, dall'altro risponde al bisogno di protezione e senso di appartenenza.

Diventa quindi luogo d'allenamento dei modi di relazione con soggetti diversi dalla famiglia e la scuola.

Diventa delicata, quindi, l'appartenenza ad un certo gruppo di coetanei laddove l'adolescente proviene da ambienti familiari deludenti: più un adolescente ha bisogno del sostegno del gruppo e di sentirsi come gli altri, più sarà disposto ad accettarne le regole senza senso critico, fino a compiere atti illegali.

DEFINIZIONE DI DEVIANZA

Per poter fare un'analisi di senso compiuto della funzione della misura carceraria e della funzione rieducativa della pena in applicazione ai minori è necessario dare una definizione il più ampia possibile di devianza, perché si possa poi analizzare in maniera più dettagliata l'applicazione della misura in relazione al soggetto, oltre che in relazione al fatto reato.

La devianza è un fenomeno complesso e multiforme, che da sempre ha dato adito a diverse interpretazioni.

Generalmente si definisce la devianza come quell'insieme di comportamenti che infrangono i valori fondanti di un certo momento storico e in un determinato contesto sociale.

In Italia si comincia ad usare questo termine negli anni Sessanta, per distinguere i concetti di pazzia e criminalità da altro. La devianza si pone in relazione con la criminalità e comprende tutti quei fenomeni sociali che si pongono in contrasto con quelle norme, non solo penali, che consentono ad una comunità di svilupparsi (Tomeo).

La devianza esprime un disagio che scaturisce dalla carenza di un efficace scambio relazionale tra le parti di un certo sistema sociale.

Nella società odierna il fenomeno della devianza sembra assumere una posizione peculiare all'interno della condizione adolescenziale, in cui il soggetto è investito da molteplici aspettative sociali ed evolutive.

L'adolescenza è caratterizzata dalla presenza di numerose ambivalenze quali il desiderio di autonomia ed il bisogno di protezione, il conformismo e la ribellione, il rifiuto del passato infantile e l'agire con comportamenti immaturi.

In questa direzione il disagio può manifestarsi con e attraverso la commissione di un reato, che diviene uno strumento di comunicazione,

espressione di un malessere del percorso evolutivo, di crescita dell'adolescente e di carenze nell'ambito del suo microsistema sociale.

In Italia, come altrove, la devianza minorile assume connotazioni e caratteristiche diverse a seconda degli ambiti territoriali di riferimento. Negli ultimi decenni si è strutturata la seguente mappatura geografica:

- al nord e centro Italia sono concentrati i minori stranieri,
- al sud ci sono minori italiani portatori di condizioni socio-economiche di emarginazione,
- trasversali su tutto il territorio sono i minori con situazioni di malessere e disagio legate al processo di sviluppo psico-emozionale.

Secondo Bertolini la spiegazione del fenomeno della devianza minorile non va cercato indagando sulle cause generatrici di comportamenti antisociali o asociali. Appare infatti smentita dall'esperienza l'ipotesi secondo cui a certe condizioni individuali o sociali del soggetto necessariamente debba corrispondere una situazione di devianza. "Ciò che conduce un minore a mettere in atto forme di comportamento antisociale non è una sua strutturale affinità con questo genere di azioni,... quanto un'affinità soggettivamente costruita in funzione dell'attribuzione di un certo significato al mondo che lo circonda, alle azioni che compie o alla sua affiliazione ad un determinato gruppo o modello di vita deviante" (Bertolini).

Si dovrebbe, quindi, prendere maggiormente in considerazione il soggetto deviante con la sua individualità e autonomia, rispetto alla sua situazione contingente, e la sua capacità di reagire alle condizioni della vita.

Secondo De Leo, è necessario rivolgersi ai risultati della psicologia sociale per trovare le categorie che definiscono cosa è la devianza e, soprattutto quali sono le origini del fatto deviante o delittuoso.

Il 24% dei ragazzi devianti mostra disagi di origine neurologica; sono soprattutto ragazzi che presentano problematiche di iperattività, deficit di attenzione, deficit di apprendimento. Di per sé essere iperattivo non significa

essere portato a delinquere; quando tutti gli aspetti elencati sono congiunti allora il quadro diventa preoccupante. Ma per raggiungere la soglia di criticità occorre che intervenga anche un altro aspetto: un ambiente familiare o scolastico senza un'adeguata capacità di far fronte a questa situazione.

Il 44% dei casi di devianza è dovuto a fattori socio-culturali, quali lo svantaggio sociale, l'appartenenza a famiglie molto deprivate, vivere in quartieri altamente disorganizzati. In questi minori si sviluppa una cultura detta "della violenza", che li orienta a risolvere i loro problemi attraverso comportamenti aggressivi, violenti. Questa cultura non è presente solo nei ceti meno vantaggiati, ma anche nei certi privilegiati, perché "la prepotenza è diventato un modello diffuso che orienta a pensare che ci si fa strada nella società attraverso modalità di questo tipo, ... per avere successo nella società" (De Leo).

Questo stereotipo viene condiviso da molti genitori, mentre secondo ricerche di Bandura e Caprara "avrà maggiore successo nella vita il bambino pro-sociale, cioè che dimostra competenza e capacità orientata alla solidarietà, alla collaborazione".

Gli indicatori di allarme sono dati da comportamenti abitualmente aggressivi in diversi contesti di relazione di amici, adulti, istituzioni.

Il modello della violenza è difficile da destrutturare nell'adolescenza, quindi occorre un lavoro di prevenzione.

Nel 32% dei casi di devianza incidono fattori psicologico-relazionali. Le tipologie di soggetti che fanno parte di questa categoria sono principalmente due:

- bambini rifiutati dal gruppo dei pari perché sono aggressivi e non riescono a farsi accettare, tendono ad aggregarsi selettivamente con altri bambini aggressivi e violenti;
- bambini che vengono trattati dai pari con forte propensione al comando con atti di prevaricazione (bullismo). Il bullo non potrebbe agire senza un gruppo che lo sostiene, ciascuno con un suo ruolo preciso, subordinati gli uni all'altro.

Si parla di cultura della prevaricazione, che legittima la violenza e l'atto delittuoso, e delegittima il senso di responsabilità, il rispetto per la vittima, il rispetto per l'autorità.

Ci sono altri indicatori di allarme sociale:

- forme di disimpegno morale, con cui i ragazzi giustificano e legittimano le loro trasgressioni. Da un lato è fisiologico che un adolescente trasgredisca alle regole, ma è pericoloso quando questa operazione di disimpegno si struttura in modello di comportamento. Secondo Bandura le forme di disimpegno si riassumono nelle seguenti categorie, a cui gli adulti debbono prestare attenzione:

- a. etichettamento eufemistico
- b. giustificazione morale
- c. diffusione della responsabilità
- d. dislocazione della responsabilità
- e. deumanizzazione della vittima
- f. colpevolizzazione della vittima
- g. regola dell'amicizia
- h. pressione del gruppo

Secondo la concezione freudiana la devianza troverebbe la sua origine nella inadeguata socializzazione. Le origini del disadattamento caratterizzano il rapporto del bambino con i genitori nei primi anni di vita; un cattivo rapporto dell'individuo con la famiglia, la scuola e gli altri agenti socializzanti determina quelle carenze di interiorizzazione del sistema normativo che poi producono devianza. Nella fase adolescenziale i ragazzi sviluppano quei sentimenti di ambivalenza verso se stessi e verso i genitori provocati dall'intrinseco bisogno di indipendenza, da una parte, e dal bisogno di sicurezza e fiducia, dall'altra; in questo processo di crescita l'adolescente pone se stesso al centro delle proprie aspettative di esperienza relazionale con il desiderio di essere gratificato da un atteggiamento di fiducia da parte degli altri, in primis i genitori. Quando questa esigenza viene frustrata dall'atteggiamento iperprotettivo o indifferente

dell'adulto si porta il ragazzo all'exasperazione della esigenza di affermazione della propria autonomia ed all'insorgere di comportamenti contrapposti e conflittuali rispetto a quelli dei genitori, fino alla sfida delle regole.

QUALE INTERVENTO POSSIBILE?

Dal quadro complesso di definizione di devianza che è stato costruito occorre passare alla costruzione di una cornice sull'intervento che il sistema può attuare per contrastare e ridurre la devianza o la delinquenza.

In questa cornice si evidenziano diverse logiche, come precisa Maggiolini:

- “- sanzionatoria, che trova nel ricorso alla detenzione e alla limitazione della libertà la propria principale espressione;
- psicosociale, spesso attuata attraverso misure alternative, che si propongono di sostenere il processo di responsabilizzazione del minore attraverso una presa in carico psicologica, sociale e educativa;
- diversiva, che si propone di evitare un ingresso precoce dell'adolescente nel sistema penale;
- riparativa, che pone l'accento sulla vittima del reato più che sul suo autore;
- di protezione dei diritti del minore, che presta attenzione alla fase del giudizio....;
- terapeutica, che pone l'accento sul disturbo psicopatologico che può essere alla base del comportamento delinquenziale”.

Queste diverse prospettive sono complementari, perché appare evidente che la diversa tipologia di soggetti, i diversi ambienti di provenienza, i diversi quadri clinici richiedono di operare su più fronti, affinché il sistema possa rispondere in maniera adeguata alle diverse istanze sollevate dai più soggetti in causa: il reo, la vittima, la società civile, l'istituzione.

Inoltre occorre tenere presente che la definizione di devianza è una categoria che non riguarda tutti gli adolescenti che commettono reati, nel senso che c'è un numero fisiologico di ragazzi il cui comportamento delinquenziale è limitato

all'adolescenza, per cui più che parlare di devianza è meglio parlare di trasgressione.

Questa differenza sostanziale aiuta ad affrontare con la giusta misura l'entità del fenomeno; perché se è vero che si tratta di adolescenti antisociali, è anche vero che solitamente questo tipo di trasgressori sono poco violenti, impulsivi, usano la violenza solo come reazione. Secondo Maggiolini si tratta di adolescenti con problemi narcisisti, che hanno una particolare difficoltà ad accogliere un cambiamento di sé in modo riflessivo; quindi il compito dell'intervento psicosociale e nella relazione terapeutica è di aiutare l'adolescente a costruire un ideale, ad assumersi le responsabilità sociali del proprio comportamento.

Il quadro normativo vigente in materia penale minorile è dato dal d.p.r. 448/88, che cerca di impostare il processo penale minorile preservando il più possibile l'adolescente dall'entrata in un circuito stigmatizzante.

In base all'art.28 (disp.proc.pen.min.) la sospensione del processo con messa alla prova è lo strumento che più degli altri cerca di coniugare aspetti sanzionatori ed aspetti educativi. L'azione dell'educare in un contesto penale assume la valenza simbolica del voler "condurre fuori" dall'esperienza penale il minore. Si tratta di un impegno del minore e dei servizi coinvolti nel progetto educativo costruito con lui. E' importante non fermarsi a pensare con la logica del reinserimento, del recupero, per guardare quello che il ragazzo porta, e iniziare con lui un percorso che gli consenta di mettere assieme i pezzi della sua storia e di prefigurare il futuro che desidera costruirsi.

La carcerazione rimane l'ultimo intervento, per quei soggetti per cui non viene ritenuto utilizzabile il resto degli interventi esterni.

Ad oggi il carcere rimane l'unica soluzione per quei ragazzi delinquenti stranieri, soprattutto ROM, per cui non c'è una struttura sociale accogliente e collaborante, e per i ragazzi autori di reati particolarmente gravi, o recidivi, per cui il ruolo del contenimento diventa strumenti di tutela verso se stessi prima che verso la società.

MA QUALE CARCERE?

Quando si parla di carcere minorile si crea immediatamente una dicotomia: sanzione/recupero. Ma questi concetti sembrano escludersi a vicenda, perché la sanzione presuppone la violazione di norme della società e ne costituisce la reazione (paterna), mentre il recupero richiama aspetti di comprensione e accoglienza (materni).

“I due codici, paterno e materno, appaiono di fatto indifferenziati, spalmati all’interno di una diffusa confusività che non permette di capire a chi spetta cosa, dove cioè i ruoli sono ormai sfumati e intrecciati” (Charmet).

La confusione rischia di estendersi anche all’utilizzo di parole di diverso significato, come se fossero sinonimi: sanzione/riparazione, rieducazione/riabilitazione, trattamento/educazione, accogliere/accettare, punire/educare, riabilitazione/ravvedimento.

Innanzitutto cosa significa educare?

La parola educazione evoca l’idea di una serie di interventi rivolti a bambini e ragazzi per impedire che la persona possa deviare dalle norme socialmente condivise; ma la pedagogia moderna affianca il concetto di educazione a quello di fiducia, cura, sostegno, risorse, osservazione, mediazione, dialogo accoglienza, ascolto, concertazione, mutuo rispetto.

Come si colloca questa visione materna dell’educare con il sistema carcerario?

L’educazione può esercitarsi anche attraverso il controllo/contenimento del minore, perché risponde all’istanza di aiutarlo a favorire la strutturazione dei confini dell’Io, a instaurare in lui il principio di realtà e l’abbandono dei deliri di onnipotenza che, accanto ai vissuti di impotenza, spesso connotano l’esperienza adolescenziale (Bertolini, Baronia).

Lo scontro con la realtà delle regole sociali e delle sue sanzioni è indispensabile al minore perché “l’esperienza della non-onnipotenza costituisce per ciascuno di noi (e in particolare per i bambini e gli adolescenti) un’esperienza di limitazione positiva e fondamentale; lo sviluppo dell’essere umano non deve essere pensato come un’abolizione dei limiti naturali o culturali, ma, al contrario, come una lunga e profonda ricerca di ciò che tali limiti rendono possibile” (“Benasayag, Schmit).

Allora punire può essere educativo se esso contiene un senso di giustizia, se mira alla trasformazione/cambiamento della persona.

La punizione, per un ragazzo in carcere, consiste nella limitazione della sua libertà all’interno di un contesto rigidamente strutturato; la restrizione non è solo una questione di spazi/tempi, ma è anche una restrizione di possibilità di essere, di divenire in quanto persona. Essa corrisponde all’idea che la libertà è un traguardo, che essere liberi significa diventarlo attraverso un processo dinamico, innanzitutto interiore, e che le barriere esterne contano quanto quelle interne.

D’altra parte sperimentare la restrizione della libertà è un aspetto concreto dell’educazione al riconoscimento del limite: la mia libertà trova un confine nella libertà dell’altro.

In questa prospettiva riacquista valore lo strumento del carcere per quei soggetti che hanno grande bisogno di contenimento, e di sentirsi ricordati i limiti del vivere sociale.

Ma le norme di riferimento nazionale come la Costituzione parlano di “trattamento”, in relazione alla rieducazione: “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” (art.27 Cost.).

Il termine trattamento riporta ad un linguaggio medico e accentua una lettura della devianza in termini di malattia.

Devianza = malattia esclude l'intervento degli educatori perché riduce il concetto di devianza ad una questione interna al soggetto, minimizzando il peso del contesto deviante, la costruzione sociale della devianza.

In adolescenza, pur riconoscendo che esistono disturbi della personalità e fragilità al limite della patologia, è ancora più inammissibile perché presume l'assunzione di una prospettiva di attenzione al sintomo piuttosto che alla domanda di senso e alla problematica socioeducativa del minore e delle sue risorse personali; esse contiene, inoltre, una richiesta di adeguamento del ragazzo alle condotte e ai programmi piuttosto che lo sviluppo e la provocazione di risposte creative.

La parola trattamento contiene anche l'idea di riferirsi ad un oggetto e non ad un soggetto, mentre l'educazione si fa con i soggetti, in una logica in cui l'altro è partner, nella sua unicità, originalità, irripetibilità.

Con il termine rieducazione si intende un intervento educativo nei confronti di soggetti, specialmente minorenni che presentano devianza sociale o non hanno ricevuto un'adeguata formazione nell'ambiente familiare di appartenenza; in prefisso RI evidenzia lacune, errori che si devono correggere.

Quando allora si parla di trattamento rieducativi, al di là dell'errato accostamento di termini, si intende quella serie di interventi che gli operatori del sistema penitenziario, educatori, psicologi e psichiatri agiscono al fine di correggere soggetti che non avevano ricevuto una adeguata formazione nell'ambiente familiare d'origine.

Occorre a tal fine che venga fatta una osservazione adeguata ad individuare gli strumenti di intervento più idonei. In questo senso può risultare idonea la sospensione della pena e la messa in prova, il collocamento in comunità o la detenzione carceraria.

Talvolta i concetti di rieducazione e risocializzazione vengono confusi tra loro, ma essi non coincidono.

Rieducare significa “rappacificare il condannato con quella parte della società che vive e lavora onestamente, per far rispettare il più possibile i valori fondanti un sistema sociale. L’operatore penitenziario cerca di aiutare il ragazzo ad interiorizzare principi e valori diversi da quelli che lo hanno caratterizzato;l’educatore non deve forzare la volontà del condannato, ma si limita a offrirgli opportunità di crescita” (Stella).

Nel tentare di rieducare una persona alla legalità si cerca di proporre modelli comportamentali alternativi e di favorire l’interiorizzazione di una cultura del rispetto, della partecipazione, della condivisione degli obiettivi sociali.

Anche quando viene utilizzata un’istituzione totale come il carcere (realtà statica), il termine educazione implica un progresso e un movimento, in quanto essa è il risultato di un alternarsi di movimento e inerzia sia individuali sia collettivi: “in ogni atto educativo c’è un margine ristretto tra la costrizione necessaria e il pericolo di eccedere. E’ facilissimo spingersi oltre il lecito; a volte accade inconsapevolmente, in altri casi il desiderio di dominare è lucido e voluto. Quando un bambino impara a camminare, per esempio, è importante, nel dargli la mano, farlo sentire trattenuto e sicuro, ma bisogna al tempo stesso assicurargli la libertà di movimento, cos’ che viva in modo pieno l’avventura dei suoi primi passi. Il dosaggio è difficile, gli errori densi di conseguenze; l’ansia è sempre in agguato” (Schelotto).

Con la rieducazione si cerca pertanto di motivare una persona in modo duraturo verso standards di vita accettati come validi. La libertà e l’autoaffermazione hanno come contrappeso il senso di responsabilità: “se l’educatore osserva il campo dei rapporti interpersonali e si domanda cosa possa accadere affinché la convivenza degli uomini si realizzi in pace e dignità, tutte le sue riflessioni e considerazioni convergono sul punto “educare alla responsabilità” (Wilhelm).

Proprio questo manca ad un ragazzo deviante: non sembra essere in grado di dirigere la propria vita verso un’autorealizzazione matura. Si verificano

esplosioni di narcisismo e di autoaffermazione delirante, in cui il giovane deviante crede di poter dettare le regole della sua vita senza avere un punto di riferimento. A questo serve un contenitore forte come il carcere.

Tornando all'analisi dei termini che fanno parte del mondo penale, con il termine risocializzazione si intende il processo di reinserimento dell'autore di reato nella normale vita sociale e civile dopo l'allontanamento forzato dovuto alla pena. Tale processo comporta solo l'acquisizione di una veste comportamentale compatibile con le esigenze sociali e non con la maturazione di una nuova coscienza etico- civile.

Quindi la risocializzazione non coincide con le rieducazione.

Il processo di rieducazione comporta lo sviluppo di un grado di sicurezza di sé tale da impedire al deviante di dover riaffermare il proprio senso di autostima con comportamenti penalmente illeciti. Di conseguenza l'educazione riguarda solo in maniera secondaria la promozione di concreti modi di comportamento, limitandosi piuttosto ad agire su particolari attitudini: la tolleranza alla frustrazione, la capacità di sopportare contraddizioni e conflitti, la fiducia e l'amore della giustizia.

PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DELL'EDUCAZIONE IN CARCERE

La relazione educatore/ragazzo in carcere è fortemente condizionata dalle dinamiche istituzionali. Lo stesso educatore è in carcere, nel senso che entra in un luogo chiuso, vincolato da un sistema che antepone il controllo/punizione al significato di qualsiasi intervento educativo.

L'incontro è determinato dal reato e non è fondato sulla libera scelta o su dinamiche di vita quotidiana, contrassegnato dalla diffidenza, perché l'educatore rappresenta il sistema giustizia agli occhi del ragazzo.

Educare in carcere risente di una serie di ambiguità in cui il rapporto educativo e la progettualità pedagogica si collocano.

Il percorso di promozione della persona è reso faticoso dalle seguenti antinomie:

- libertà/promozione/responsabilità VS controllo/punizione
- soggettività VS omologazione
- scelta VS imposizione
- educazione VS punizione
- socializzazione VS reclusione
- possibilità di essere VS costrizione a essere

L'educazione, infatti, esige e richiede la libertà della persona e la sua sperimentazione in vista della sua promozione per l'esercizio e l'affinamento della responsabilità. La gestione del controllo/punizione, assumendo un ruolo centrale, rende desiderata la libertà, ma svincolata dall'idea di responsabilità, complicando il processo educativo. Responsabilizzazione e possibilità di scelta vanno di pari passo, ma in carcere le scelte sono più limitate, e imposte, programmate.

Un intervento pedagogico razionalmente fondato, richiede la dimensione sociale che nella reclusione viene negata, mentre per il minore la socializzazione costituisce una necessità educativa.

Le storie di vita dei ragazzi che entrano nel circuito penale testimoniano quanto la persona sia stata costretta ad essere, più che essere stata libera di essere; quindi il carcere di nuovo accentua la costrizione ad essere in quanto alimenta la difficoltà nel ragazzo e vedersi diverso, ad aprirsi a nuove possibilità e aumenta il rischio di stigmatizzazione.

Le disposizioni sul processo penale minorile hanno reso residuale la detenzione proprio per evita questo ulteriore danno.

Ma si possono anche sottolineare punti a favore dell'esistenza del carcere, in attesa che la società si attrezzi per costruire nuove risposte:

- l'incontro con un adulto dotato di intenzionalità e progettualità, di capacità professionali che possono costituire una garanzia di rispetto dei suoi diritti, delle sue esigenze educative e dei suoi bisogni psicosociali;
- la possibilità che l'educatore riesca a cogliere le risorse e le capacità positive del ragazzo e i suoi interessi a progettare un nuovo percorso di vita;
- l'opportunità per il minore di trovare ascolto e di vedere accettato anche il silenzio, nella coscienza, da parte dell'educatore, che questo non è sempre un segnale di indifferenza, ma anche di rielaborazione, di ricerca, di esigenza di autenticità;
- l'occasione che il minore incontri adulti autentici, che testimonino scelte di vita differenti e che propongano nuovi modelli di adultità;
- la certezza che vengano prese in considerazione le sue carenze, il suo bisogno di normatività e sicurezza, la sua necessità di contenimento delle ansie e delle paure e il suo bisogno di costruire un'identità;

- la possibilità di fare esperienze diverse e sperimentare percorsi educativi che lo stimolino a divenire protagonista, scoprendo gli aspetti positivi e di risorsa di sé e imparando a contenere il proprio Io.

Secondo una ricerca fatta nel 2005 dagli educatori del carcere minorile di “Casal del Marmo” Roma emergono una serie di dati molto interessanti che fanno la fotografia dei punti problematici nel rapporto tra educatore e ragazzo detenuto:

Nel 38% dei casi la relazione problematica è dovuta ad un insieme di fattori di crescente gravità, che comprendono aspetti caratteriali, difficoltà relazionali fino alla psicopatologia, caratterizzata maggiormente da instabilità dell’umore, ideazione paranoie, stati allucinatori. La mancanza di un neuropsichiatria dell’età evolutiva implica un mancato inquadramento diagnostico che rischia di produrre una parzialità ed una distorsione dell’immagine del minore che l’educatore può rappresentarsi.

Nel 21% dei casi la relazione sembra ostacolata da un cattivo rapporto con le istituzioni, di cui l’educatore è immagine frontale; la capacità da parte dell’educatore di porsi come oggetto intermedio, al minore sarebbe offerta l’esperienza di un adulto non persecutorio né passivizzante.

Attraverso l’esperienza emozionale correttiva di un adulto competente, il minore può giungere ad assumersi gradualmente, ed all’interno di una situazione protetta, oneri decisionali che accrescono il suo personale senso di efficacia che si rifletterà oltre i confini del sé, per raggiungere l’altro da sé, condizione necessaria allo sviluppo di un legame fiducioso.

Nel 17% dei casi la difficoltà relazionale tra educatore e minore detenuto viene ascritta a fattori linguistico-culturali, intendendo con ciò le difficoltà comunicative che il parlare due idiomi diversi comporta.

Dato molto significativo, anche della tendenza del sistema giustizia, è quello che un’elevata percentuale della popolazione carceraria minorile non è di nazionalità italiana, ma per lo più, nordafricana e balcanica.

Nel 16% dei casi c'è l'ostacolo dell'ostracismo familiare; esso segnala sempre un fallimento, quello di una sensibilizzazione e di un coinvolgimento attivo e positivo del nucleo di appartenenza al progetto di recupero sul minore.

Ciò può dipendere dalla prevalenza di valori delinquenziali intrafamiliari, da un mancato coordinamento tra le diverse agenzie impegnate nel progetto ed il polo familiare stesso, da un'incapacità di assumersi la responsabilità di un ruolo attivo nella gestione e nella cura del figlio, da una mancanza di strumenti cognitivi e culturali per poter condividere il progetto stesso.

Un dato molto importante è quello relativo alla compliance: nel 74% dei casi ciò che più consente ad un minore di motivarsi alla realizzazione di un progetto riabilitativo a lui destinato è un insieme di percezioni, affettivamente connotate, della presenza di un altro da Sé che lo riconosca nei suoi bisogni, senza eccessive infantilizzazioni, e nei suoi aspetti evolutivi, talvolta scarsamente modulati e mimetizzati da atteggiamenti di rifiuto e sfida.

Gli educatori, in questa indagine, menzionano spesso la coerenza, come principio cardine per l'ottenimento della fiducia e dell'impegno di un minore sul suo programma di recupero. L'esperienza fornita dall'educatore coerente sembra potersi configurare come l'occasione di un confronto con un modello affettivo-comunicativo alternativo, più allineato ai bisogni affettivi del soggetto che può esperire un senso di efficacia personale nell'aver potuto sentire riconosciute le sue parti richiedenti attenzione e rispetto.

IL CARCERE O COSALTRO?

Una società giusta è “una società che non pensa mai di essere abbastanza giusta, che mette in discussione ogni livello di giustizia raggiunto e crede che la giustizia sia sempre un passo in là. E’ soprattutto una società che reagisce con rabbia a ogni esempio di ingiustizia e si mette subito al lavoro per correggerlo” (Barman, Tester).

Allo stato attuale sembra difficile immaginare altre forme di intervento diverse dal carcere per i casi più gravi.

Ma proviamo a domandarci come scardinare il ruolo di egemonia della pena detentiva; è necessario evitare di ricadere in soluzioni “ingiuste” perché a parità di gravità del fatto e di colpevolezza, conducono ad un diseguale trattamento sanzionatorio, solo in virtù delle diverse posizioni di partenza sotto il profilo delle opportunità sociali, personali e familiari.

In una relazione di Perini, docente di diritto penale, si individuano quattro modelli:

“- previsione di apposite cause estintive: ma si tratta di una soluzione apparente che può trovare applicazione massimo due volte, con la conseguenza di valere rispetto a vicende di criminalità minorile occasionale e di modestà gravità, che destano meno allarme sociale;

- utilizzo di strumenti di carattere penitenziario: ma appare la meno praticabile perché queste misure intervengono quando la pena è già in corso di esecuzione. Sono pertanto indispensabili, sotto il profilo della progressione del trattamento rieducativi del minore, e rappresentano una valvola di sfogo irrinunciabile per tutti quei condannati che avendo commesso reati gravissimi, devono andare in carcere. Inoltre la soluzione di applicare queste misure alternative rischia di esasperare le differenze di partenza tra condannati italiani e stranieri.

- rinvio della decisione con messa alla prova del minore”: essa costituisce la chiave di volta dell’attuale sistema penale minorile, perché prevede una risposta generalizzata diversa dalla pena detentiva, nonché garantisce la possibilità che “davanti all’esigenza del recupero sociale del minore, la stessa realizzazione della pretesa punitiva arretri” (La rizza).

Essa può essere applicata per qualsiasi tipo di reato, anche grave.

Le criticità più rilevanti nel corso della sua applicazione sono state:

- la misura è poco praticabile per gli imputati che non dispongono di adeguate reti di sostegno;
- al giudice è lasciata troppa discrezionalità;
- i contenuti sono troppo poco tassativi;
- rischia di perdere il controllo penale all’esterno del carcere in maniera incisiva, aumentando così i confini della penalità;
- le scansioni temporali imposte dalla legge sono troppo rigide;
- la formula finale di estinzione del reato appare difficile da accettare rispetto ai reati più gravi;
- rischia di tradursi in una sorta di accanimento educativo.

Cosa si potrebbe fare per migliorarne l’applicazione?

Innanzitutto occorre aumentare la presenza di educatori professionali che possano meglio valutare l’educabilità del ragazzo, studiare il progetto della messa alla prova e seguire il percorso educativo; una maggiore specializzazione degli educatori può aiutare a costruire una relazione stabile con il minore per meglio monitorare e sostenere il ragazzo nel suo percorso, attuando anche un processo di rete con i soggetti coinvolti del territorio del ragazzo.

Una reale alternativa all’attuale modello potrebbe essere quello che preveda già in fase edittale sanzioni diverse dal carcere, che non vengano sostituite di volta in volta dal giudice alla pena detentiva, ma costituiscano l’unica risposta per una certa fattispecie penale.

Un tipo di pena potrebbe essere quella a contenuto interdittivo- sospensivo, ma nei confronti dei minori non ha possibilità di applicazione.

Un altro tipo di pena quello della sanzione pecuniaria è altrettanto impraticabile.

Restano, allora, le sanzioni a carattere parzialmente limitativo della libertà personale (detenzione domiciliare, saltuaria, al fine settimana) e quelle a contenuto positivo (lavoro socialmente utile, riparazione, mediazione).

Le forme di detenzione temporanea presso la propria abitazione rischiano di non consentire di intervenire adeguatamente nei confronti dei minori non inseriti nel tessuto sociale (gli stranieri, per esempio) e privi di riferimenti familiari e, soprattutto, renderebbero molto difficile attivare percorsi educativi, o di mediazione-conciliazione.

L'eventuale ricorso al collocamento in comunità prevederebbe la tipologia di comunità chiuse, ma anche questo risulta di difficile realizzazione perché difficilmente compatibile con la valenza educativa che la comunità deve avere.

Resta la comunità aperta, che è certamente una importante risorsa educativa.

Ma quando i soggetti fuggono poco dopo il collocamento? Si ritorna al bisogno di attingere a risposte che possano soddisfare l'esigenza di limitazione della libertà personale del soggetto.

La previsione di pene principali diverse dal carcere a contenuto impositivo (lavoro utile, ecc.) pone la questione della conversione nel caso di mancato rispetto delle previsioni: se si converte in pena detentiva, viene meno lo scopo fondamentale che si persegue: escludere il ricorso al carcere.

La vera alternativa sta nel rifiuto definitivo del ricorso al carcere (per determinati fatti) anche in caso di fallimento delle sanzioni alternative applicate.

Il lavoro socialmente utile può essere pena principale, progetto di messa alla prova, contenuto di una sospensione condizionale della pena, di affidamento in prova al servizio sociale o di provvedimento di archiviazione condizionata.

In ogni caso si ritiene necessario continuare a fare una distinzione di tipologia di reati e di gravità, perché non si può escludere o sottovalutare l'aspetto della funzione responsabilizzante e contenitiva nei casi più gravi o recidivi.

Il modello attuale incanala gli strumenti del lavoro socialmente utile e della mediazione penale nella applicazione della misura di messa alla prova; questo permette di tutelare il soggetto in caso di violazione o mancato rispetto delle prescrizioni, perché la messa alla prova non minaccia al soggetto una pena detentiva ma solo la ripresa del processo.

Inoltre la messa alla prova può prescindere dall'accertamento giudiziale delle responsabilità del soggetto, e certamente prescinde dalla condanna, consentendo una sorta di assunzione di responsabilità di carattere umano ed esistenziale, prima che giuridico, in perfetta sintonia con le finalità educative cui saldamente deve ancorarsi il processo penale minorile.

In conclusione si ritiene che nel panorama odierno di strumenti a disposizione la messa alla prova sia la soluzione più praticabile, pur con la riconosciuta necessità di alcuni interventi di correzione.

Certamente per i reati più gravi occorre immaginare una formula diversa dall'estinzione del reato.

Certamente occorre fare un'analisi dei dati di applicazione della misura della messa alla prova su tutto il territorio nazionale, per assumerne le indicazioni di approccio giuridico ed educativo e provare a fare una riforma del sistema penale minorile moderna e illuminata.

BIBLIOGRAFIA

1. F.Petruccelli, I.Petruccelli (a cura di), *Aspetti di psicologia giuridica*, Ed. Fanco Angeli, 2004;
2. A.Forza, P.Michielin, G. Sergio (a cura di), *Difendere, valutare e giudicare il minore*, Ed. Giuffrè, 2001;
3. J.Piaget, *Psicologia e sviluppo mentale del bambino*, Ed. Einaudi, 1970;
4. G.De Leo, P.Patrizi, *Trattare con adolescenti devianti. Progetti e metodi di intervento nella giustizia minorile*, Ed.Carocci, 1999;
5. L.Rossi, *Adolescenti criminali*, Ed. Carocci, 2004;
6. A.C.Moro, *Manuale di diritto minorile*, Zanichelli, 2006
7. C.Rugi, *La decarcerazione minorile*, www.dirittodifamiglia.it
8. A.Maggiolini, *Adolescenti delinquenti. L'intervento psicologico nei servizi della giustizia minorile*, Ed. Franco Angeli, 2002;
9. G.Pietropoli Charmet (a cura di), *L'adolescente nella società senza padri*, Unicopli, 1990;
10. P.Stella, *Difesa sociale e rieducazione del minore*, Cedam, 2001;
11. A.Bosi, *Il ruolo del sistema educativo*, in *Minorigiustizia*, suppl. n°4/2005;
12. G.De Leo, *Nuovi bisogni e nuovi strumenti d'intervento per la giustizia minorile*, in *Minorigiustizia*, suppl. n°4/2005;
13. D.Petrini, *Ripensare le sanzioni per il reato minorile*, in *Minorigiustizia*, suppl. n°4/2005;
14. U.Sabatello, N.Fedeli, T. Carratelli, *La funzione educativa nel percorso riabilitativo di adolescenti autori di reato*, in *Minorigiustizia*, n°4/2005;
15. A.Maggiolini, *La possibile coerenza tra obiettivi psicologici e penali nell'intervento con adolescenti sottoposti a procedimenti penali*, in *Minorigiustizia*, n°1/2007;
16. D.Gregori, *La devianza minorile tra sanzione e recupero: quali strumenti di intervento?*, in *Minorigiustizia*, n°1/2007;
17. P.Stella, *Rieducare il minore deviante o "dare a ciascuno il suo"?*, in *Minorigiustizia*, n°1/2007;
18. L.Milani, *Trattamento o rieducazione: educare in carcere?*, in *Minorigiustizia*, n°1/2007;
19. V.Tomeo, *Dalla devianza al conflitto: verso una dissoluzione del concetto di devianza?*, in *Soc. del diritto*, n°1-2/1979.